



Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2020

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralment
2. Di liquidare la fattura n.02 del 22/06/2022 nell' importo complessivo di € 2.590,00 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.294 del 27/06/2022, dall'operatore economico Artistica Belmonte s.r.l.s. con sede legale in via La Pila,5, Capaccio Paestum SA (SA) P.IVA 06012960651, per la fornitura di arredo urbano al fine di abbellire l'area antistante il Santuario del Getsemani e nello specifico di provvedere alla fornitura di n. 8 fioriere in c.a.v. n.1 fontana in c.a.v. n.1 ciotola in c.a.v. e n. 2 cestini posacenere tipo luxor;
3. Di dare atto che la fornitura e il servizio è stato regolarmente effettuato, come attestato dal Capo Cantiere Giuseppe Impemba;
4. che la spesa complessiva di € 3159,80 incluso IVA grava sul bilancio 2022;
5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Gianluca Volpe



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N.19 del 25/01/2022

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO
ANTISTANTE IL SANTUARIO DEL GETSEMANI
CIG: Z173695A91

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
 - con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
 - in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
 - il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
 - è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
 - il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
 - per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
 - con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
 - con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
 - con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;
- Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;



Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l' annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022,
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30/02/2022 di approvazione del piano-programma 2022/2024;

Visti e richiamati

- a) l'art.151, 1° comma, del D.Lgs 267/2000e s.m.i. Il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- b) l'art.163, 1° comma, del TUEL : che recita : " Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- c) l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa " nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:



- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Considerato che la spesa in oggetto è derivante da obblighi contrattuali, quindi regolata dalla legge, nonché non frazionabile in dodicesimi e assolutamente necessaria al corretto funzionamento degli uffici e servizi, il presente impegno viene assunto nel rispetto dell'art.163 del D.Lgs. n. 267/2000,dell'art.6 del D.L.65/89, convertito in L.155/89 per mantenere la funzionalità dell'Ente e l'assolvimento di servizi indispensabili e non già per garantire la copertura di liberalità o interventi discrezionali;

Considerato

- che il Presidente dell'Azienda Speciale Paistom, nonché il Consiglio di Amministrazione tutto, ritiene necessario provvedere al decoro degli spazi esterni del territorio comunale per contrastare il degrado e l'abbandono ;
- che il decoro e la pulizia degli spazi esterni risulta essere necessaria alla salvaguarda della cittadinanza e dell'ambiente;
- la richiesta dell'Amministrazione prot. n.22882 del 26/05/2022 in cui si rende necessario provvedere alla manutenzione e fornitura di arredo urbano al fine di abbellire l'area antistante il Santuario del Getsemini e nello specifico di provvedere alla fornitura di n. 8 fioriere in c.a.v. n.1 fontana in c.a.v. n.1 ciotola in c.a.v. e n. 2 cestini posacenere tipo luxor in c.a.v.;
- che con determina n.175 del 26/05/2022 si è proceduto ad affidare e contestualmente impegnare la somma di € 2.590,00 oltre IVA a favore dell'operatore economico Artistica Belmonte s.r.l.s. con sede legale in via La Pila,5, Capaccio Paestum SA (SA) P.IVA 06012960651, per la fornitura di arredo urbano al fine di abbellire l'area antistante il Santuario del Getsemini e nello specifico di provvedere alla fornitura di n. 8 fioriere in c.a.v. n.1 fontana in c.a.v. n.1 ciotola in c.a.v. e n. 2 cestini posacenere tipo luxor;

•Visto la fattura n.02 del 22/06/2022 nell' importo complessivo di € 2.590,00 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.294 del 27/06/2022, dall'operatore economico Artistica Belmonte s.r.l.s. con sede legale in via La Pila,5, Capaccio Paestum SA (SA) P.IVA 06012960651, per la fornitura di arredo urbano al fine di abbellire l'area antistante il Santuario del Getsemini e nello specifico di provvedere alla fornitura di n. 8 fioriere in c.a.v. n.1 fontana in c.a.v. n.1 ciotola in c.a.v. e n. 2 cestini posacenere tipo luxor;

Rilevato

- che l'operatore economico Artistica Belmonte s.r.l.s. con sede legale in via La Pila,5, Capaccio Paestum SA (SA) P.IVA 06012960651, ha regolarmente provveduto al servizio e fornitura di arredo urbano al fine di abbellire l'area antistante il Santuario del Getsemini e nello specifico di provvedere alla fornitura di n. 8 fioriere in c.a.v. n.1 fontana in c.a.v. n.1 ciotola in c.a.v. e n. 2 cestini posacenere tipo luxor, come attestato dal Capo Cantiere Giuseppe Impemba;
- la ditta Artistica Belmonte s.r.l.s. con sede legale in via La Pila,5, Capaccio Paestum SA (SA) P.IVA 06012960651 è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.6/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot.35292346 con scadenza validità il 25.02.2023;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z173695A91**;

Ritenuto di provvedere in merito